



PROVINCIA DI ASTI

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE TRIPARTITA PER LE POLITICHE DEL LAVORO

Approvazione con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 5580 in data 23/03/2001

Modificato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 42 in data 24/07/2007

Modificato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 35 in data 28/09/09

ART. 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina le attribuzioni, la composizione, la costituzione e l'articolazione, la durata in carica e le modalità di funzionamento della Commissione Provinciale per le Politiche del Lavoro, di seguito denominata "Commissione", istituita dalla Provincia di Asti, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs 23/12/1997 n. 469.

ART. 2

Attribuzioni

1. La Commissione ha competenze di concertazione e consultazione in relazione alle seguenti attività e funzioni:

- a) collocamento ordinario;
- b) collocamento agricolo;
- c) collocamento dello spettacolo sulla base di un'unica lista nazionale;
- d) collocamento obbligatorio;
- e) collocamento degli stranieri;
- f) collocamento dei lavoratori a domicilio;
- g) collocamento dei lavoratori domestici;
- h) avviamento a selezione negli enti pubblici e nella pubblica amministrazione, ad eccezione di quello riguardante le amministrazioni centrali dello Stato e gli uffici centrali degli enti pubblici;
- i) preselezione e incontro di domanda e offerta;
- j) iniziative volte a incrementare l'occupazione e a incentivare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro anche con riferimento all'occupazione femminile.

2. Le funzioni consultive sono svolte tramite la formulazione di pareri, che sono obbligatori nei casi previsti dalle disposizioni di legge.

3. La Commissione fornisce indicazioni ai competenti organi della Provincia in relazione all'esercizio delle funzioni di amministrazione attiva già di competenza degli organi collegiali soppressi ai sensi dell'art. 6 - comma 2 del D.Lgs 23/12/1997 n. 469.

ART. 3

Composizione

1. La Commissione è composta:

- a) dal Presidente della Provincia, ovvero dall'Assessore da lui delegato, con funzioni di Presidente;
- b) da sei componenti effettivi e sei supplenti designati dalle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative in ambito provinciale;
- c) da sei componenti effettivi e sei supplenti designati dalle organizzazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative in ambito provinciale;
- d) dal Consigliere di parità designato ai sensi dell'art. 8 della Legge 10/04/1991 n. 125.

2. La Commissione per lo svolgimento dei compiti in materia di diritto al lavoro dei disabili, è integrata:

- a) da quattro componenti effettivi e quattro supplenti designati dalle organizzazioni delle categorie di cui all'art. 1 della Legge 12/3/99 n. 68 comparativamente più rappresentative in ambito provinciale;

3. La Commissione può articolarsi in Sottocommissioni, a loro volta composte nel rispetto della pariteticità dei rappresentanti delle parti sociali, alle quali viene affidato dalla Commissione l'esame di specifiche tematiche, in via occasionale o permanente.

4. Il Responsabile della Sottocommissione, nominato al suo interno, relaziona il lavoro svolto dalla medesima alla Commissione.

ART. 4

Nomina e durata in carica dei componenti della Commissione

1. I componenti della Commissione sono nominati dal Presidente della Provincia con proprio decreto, a seguito e sulla base delle designazioni effettuate dalle parti sociali e dalle categorie indicate al precedente art. 3, nel rispetto del criterio della rappresentatività.
2. I componenti nominati ai sensi del precedente comma durano in carica tre anni.

ART. 5

Validità delle sedute

1. Le sedute della Commissione sono validamente riunite con l'intervento della maggioranza assoluta dei componenti in unica convocazione.

ART. 6

Convocazione

1. La Commissione si riunisce su convocazione del Presidente.
2. Il Presidente è tenuto a riunire la Commissione in un termine non superiore a venti giorni qualora ne pervenga richiesta scritta da parte di almeno un terzo dei componenti.
3. La convocazione dei componenti è fatta con avviso da fare pervenire agli interessati almeno cinque giorni prima della data stabilita per la riunione.

ART. 7

Ordine del giorno

1. L'ordine del giorno è predisposto dal Presidente.
2. E' facoltà dei componenti della Commissione proporre per iscritto argomenti da inserire all'ordine del giorno che saranno posti in discussione nella seduta successiva o nella stessa seduta se la richiesta è accolta all'unanimità.

ART. 8

Votazioni

1. Il voto è personale, non sono ammesse deleghe. La proposta si ritiene approvata se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.
2. Nelle votazioni i componenti che dichiarano di astenersi dal voto non si computano nel numero dei votanti, ma soltanto nel numero necessario, a rendere legale l'adunanza.
3. Sono conteggiati al momento del voto esclusivamente i componenti presenti in Commissione.

ART. 9

Assistenza e segreteria della Commissione

1. Il Dirigente del Servizio Lavoro e Formazione Professionale, o suo delegato, svolge compiti di collaborazione e di assistenza tecnica nei confronti della Commissione. A tale fine assiste con facoltà di intervento, senza diritto di voto, alle riunioni delle Commissioni, per le quali cura il servizio di segreteria e la redazione del processo verbale tramite il personale del Servizio.

2. I verbali delle riunioni della Commissioni e le eventuali decisioni vengono inseriti in un apposito registro, sul quale sono indicati i presenti e gli assenti, nonché l' O.d.g., firmati dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.

ART. 10

Comitato Tecnico per l'inserimento lavorativo dei disabili

1. La Commissione si avvale del Comitato Tecnico, di seguito denominato Comitato, previsto dall'art. 6, comma 2, della Legge 12 marzo 1999 n. 68, che svolge i compiti ad esso attribuiti in materia di disabilità dalla stessa legge e dalle successive disposizioni attuative.

2. Il Comitato è composto da:

a) tre componenti effettivi e tre supplenti esperti del settore sociale, individuati nell'ambito degli operatori dei servizi pubblici di inserimento lavorativo dei disabili, di comprovata esperienza ed elevata professionalità;

b) due componenti effettivi e due supplenti esperti del settore medico-legale, individuati tra i medici specialisti operanti in strutture pubbliche;

c) Responsabile Centro per l'Impiego e Dirigente Settore Lavoro e Assistenza.

3. Il Comitato è presieduto dal Dirigente del Settore Lavoro che provvede alla convocazione.

4. I componenti del Comitato sono nominati dal Presidente della Provincia con proprio decreto e durano in carica tre anni.

5. Il Comitato si pronuncia collegialmente con l'intervento di almeno un esperto per ciascuno dei Settori e Servizi di cui al precedente comma 2.

ART. 11

Indennità

1. Ai componenti della Commissione e del Comitato Tecnico non viene corrisposta alcuna indennità per la partecipazione alle sedute della medesima e delle sottocommissioni. Ai medesimi componenti che risiedono fuori del territorio del Comune Capoluogo spetta il rimborso delle spese di viaggio per la partecipazione alle sedute della Commissione e delle sottocommissioni, secondo quanto previsto per i Consiglieri Provinciali.

ART. 12

Modifiche al Regolamento

1. Le modifiche saranno apportate e il conseguente nuovo Regolamento sarà assunto con Delibera del Consiglio Provinciale, ai sensi dell'art. 45 dello Statuto Provinciale.